



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-121/15

**Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)
contro
Premier ministre e altri**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia)]

«Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2009/73/CE — Energia — Settore del gas — Determinazione dei prezzi di fornitura di gas naturale ai clienti finali — Tariffe regolamentate — Ostacolo — Compatibilità — Criteri di valutazione — Obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento e di coesione territoriale»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 settembre 2016

1. *Ravvicinamento delle legislazioni — Provvedimenti di ravvicinamento — Norme comuni per il mercato interno del gas naturale — Direttiva 2009/73 — Imposizione di obblighi di servizio pubblico agli operatori — Fissazione del prezzo di fornitura del gas naturale — Qualificazione come ostacolo alla realizzazione di un mercato del gas naturale concorrenziale*

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73, art. 3, § 1)

2. *Ravvicinamento delle legislazioni — Provvedimenti di ravvicinamento — Norme comuni per il mercato interno del gas naturale — Direttiva 2009/73 — Imposizione di obblighi di servizio pubblico agli operatori — Fissazione del prezzo di fornitura del gas naturale — Ammissibilità — Presupposti — Perseguimento di un obiettivo di interesse economico generale — Potere discrezionale degli Stati membri — Limiti*

(Art. 14 TFUE e 106 TFUE; protocollo n. 26 allegato ai trattati UE e FUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 36; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73, art. 3, §§ 1 e 2)

3. *Ravvicinamento delle legislazioni — Provvedimenti di ravvicinamento — Norme comuni per il mercato interno del gas naturale — Direttiva 2009/73 — Imposizione di obblighi di servizio pubblico agli operatori — Fissazione del prezzo di fornitura del gas naturale — Ammissibilità — Presupposti — Rispetto del principio di proporzionalità — Necessità della misura — Criteri di valutazione*

(Art. 106 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73, art. 3, § 2)

4. *Ravvicinamento delle legislazioni — Provvedimenti di ravvicinamento — Norme comuni per il mercato interno del gas naturale — Direttiva 2009/73 — Imposizione di obblighi di servizio pubblico agli operatori — Fissazione del prezzo di fornitura del gas naturale — Ammissibilità — Presupposti — Carattere non discriminatorio della misura*

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73, art. 3, §§ 1 e 2)

1. L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/73, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, deve essere interpretato nel senso che l'intervento di uno Stato membro consistente nell'imporre a determinati fornitori, tra i quali il fornitore storico, di proporre al consumatore finale la fornitura di gas naturale a tariffe regolamentate costituisce, per sua stessa natura, un ostacolo alla realizzazione di un mercato del gas naturale concorrenziale come previsto alla medesima disposizione, e tale ostacolo persiste anche se il suddetto intervento non impedisce che tutti i fornitori sul mercato propongano offerte concorrenti a prezzi inferiori a tali tariffe.

Infatti, benché non risulti da nessuna disposizione della direttiva 2009/73 che il prezzo di fornitura del gas naturale debba essere fissato esclusivamente dall'incontro della domanda e dell'offerta, tale esigenza risulta dalla finalità stessa e dall'impianto sistematico di detta direttiva, che mira a realizzare un mercato interno del gas naturale completamente ed effettivamente aperto e concorrenziale nell'ambito del quale tutti i consumatori possano scegliere liberamente i propri fornitori e in cui ogni fornitore possa fornire liberamente i propri prodotti ai propri clienti. A tale riguardo, una determinazione delle tariffe che risulti da un intervento delle autorità pubbliche influenza necessariamente il gioco della concorrenza e, pertanto, una normativa che obblighi ad offrire sul mercato gas naturale a un prezzo determinato osta all'obiettivo di realizzazione di un mercato del gas naturale aperto e concorrenziale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/73. Del resto, il fatto che le imprese interessate dalle tariffe regolamentate possano anche determinare liberamente le proprie offerte sul mercato non consente di rimettere in discussione la constatazione che l'intervento statale oggetto del procedimento principale influenza il gioco della concorrenza. Infatti, l'esistenza stessa di due segmenti di mercato, vale a dire il segmento nel quale i prezzi sono stabiliti al di fuori del gioco della concorrenza e quello nel quale la loro determinazione è lasciata alle forze del mercato, è incompatibile con la creazione di un mercato interno del gas naturale aperto e concorrenziale.

(v. punti 26, 31-33, dispositivo 1)

2. Un intervento statale nella determinazione del prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale può essere ammesso nel quadro della direttiva 2009/73, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a patto di rispettare tre condizioni. In primo luogo, tale intervento deve perseguire un obiettivo di interesse economico generale; in secondo luogo, deve rispettare il principio di proporzionalità e, in terzo luogo, deve prevedere obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e deve garantire alle società dell'Unione che operano nel settore del gas parità di accesso ai consumatori.

Per quanto riguarda la prima condizione, relativa all'esistenza di un interesse economico generale, la sua interpretazione deve essere inquadrata nel nuovo contesto risultante dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che comprende, oltre all'articolo 106 TFUE, l'articolo 14 TFUE, il protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale, allegato al Trattato UE, nella sua versione risultante dal Trattato di Lisbona, e al Trattato FUE, nonché dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha acquisito lo stesso valore giuridico dei trattati, in particolare l'articolo 36 di quest'ultima, relativo all'accesso ai servizi di interesse economico generale. Gli Stati membri possono così, nel rispetto del diritto dell'Unione, definire l'ampiezza e l'organizzazione dei loro servizi di interesse economico generale. In particolare essi possono prendere in considerazione obiettivi propri della loro politica nazionale. In proposito, nell'ambito della valutazione che gli Stati membri devono svolgere, ai sensi della direttiva 2009/73, per determinare se, nell'interesse economico generale, occorra imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico,

spetta agli Stati membri effettuare un contemperamento tra l'obiettivo della liberalizzazione e gli altri obiettivi perseguiti da tale direttiva. In tale contesto, l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73 elenca, in modo non tassativo, i tipi di intervento che possono formare oggetto di obblighi di servizio pubblico, mentre gli Stati membri, nel rispetto del diritto dell'Unione, restano liberi di definire quali sono gli obiettivi di interesse economico generale che vogliono perseguire imponendo obblighi di servizio pubblico. Tali obblighi devono tuttavia essere sempre volti alla realizzazione di uno o più obiettivi di interesse economico generale.

Ne risulta che l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73, letto alla luce degli articoli 14 TFUE e 106 TFUE, nonché del protocollo (n° 26) sui servizi di interesse generale, allegato al Trattato UE, nella sua versione risultante dal Trattato di Lisbona, e al Trattato FUE, deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di valutare se, nell'interesse economico generale, occorra imporre alle imprese operanti nel settore del gas obblighi di servizio pubblico basati sul prezzo di fornitura del gas naturale al fine, in particolare, di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la coesione territoriale, a patto che, da un lato, tutte le condizioni che l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva in questione enuncia, e specificatamente il carattere non discriminatorio di siffatti obblighi, siano soddisfatte e, dall'altro, che l'imposizione di tali obblighi rispetti il principio di proporzionalità.

(v. punti 36, 37, 40, 44, 45, 50, 73, dispositivo 2)

3. L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, deve essere interpretato nel senso che non osta a un metodo di determinazione del prezzo fondato sulla considerazione dei costi, a condizione che l'applicazione di un metodo siffatto non abbia come effetto che l'intervento statale ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi di interesse economico generale perseguiti. Infatti, risulta dalla formulazione stessa dell'articolo 106 TFUE che gli obblighi relativi al servizio pubblico che detto articolo 3, paragrafo 2, consente di imporre alle imprese devono rispettare il principio di proporzionalità e che, pertanto, tali obblighi non possono incidere sulla libera fissazione del prezzo della fornitura di gas naturale, successivamente al 1° luglio 2007, se non nella misura necessaria al conseguimento dell'obiettivo di interesse economico generale da essi perseguito e, di conseguenza, per un periodo necessariamente limitato nel tempo.

Per quanto riguarda un intervento basato sul principio di copertura dei costi completi del fornitore storico mediante l'applicazione di una formula rappresentativa dei suoi costi di approvvigionamento e di una metodologia di valutazione dei suoi costi escluso l'approvvigionamento elaborate a seguito di un'analisi annuale dell'evoluzione dei costi realizzata dall'autorità di regolamentazione, il requisito di necessità richiede di identificare, in via di principio, la componente del prezzo del gas sulla quale sarebbe necessario un intervento per raggiungere l'obiettivo a cui mira l'intervento statale. Spetta al giudice del rinvio valutare se il metodo d'intervento sui prezzi attuato non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi di interesse economico generale perseguiti e se non vi siano misure adeguate meno coercitive. Inoltre, il requisito di necessità deve anche essere valutato alla luce dell'ambito di applicazione personale della misura in causa e, più precisamente dei suoi beneficiari.

(v. punti 53, 65-67, 73, dispositivo 2)

4. A proposito della terza delle condizioni affinché un intervento statale sulla fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale possa essere ammesso nel contesto della direttiva 2009/73, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, secondo la quale l'intervento statale deve prevedere obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e deve garantire alle società dell'Unione che operano nel settore del gas parità di accesso ai consumatori, l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73 permette l'imposizione di obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore del gas in generale e non unicamente a talune imprese. Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che gli Stati membri si astengano da qualsiasi

discriminazione tra le imprese di gas naturale riguardo ai loro diritti o obblighi. In tale ambito, il sistema di designazione delle imprese vincolate da obblighi di servizio pubblico non può escludere a priori nessuna delle imprese che operano nel settore della distribuzione di gas.

(v. punti 70, 71)